

Repertorio n. 143.762

Raccolta n. 27.251

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di
settembre

12 settembre 2017

In Macerata, nel mio studio notarile sito in Via Velluti cn.
118.

Avanti a me Dott. Comm. Giuseppe Belogi, Notaio in Macerata,
iscritto al collegio notarile dei distretti notarili riuniti
di Macerata e Camerino.

E' personalmente comparso:

- VITALI Francesco, nato a Montecassiano (MC) il 10 dicembre
1955, c.f. VTL FNC 55T10 F454S, per la qualita' domiciliato
presso l'infrascritta sede sociale, il quale interviene al
presente atto in qualita' di Amministratore Unico legale
rappresentante della societa' a responsabilita' limitata
denominata

"T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE

S.R.L."

con sede legale in Macerata (MC), Via Velluti cn.41, indirizzo
PEC: task@pec.it, capitale sociale euro 40.920,00
(quarantamilanovecentoventi/00) interamente versato, codice
fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Macerata

In data 21/09/2017 al n. 7859

Mod. IT per EURO 200,00

Imprese di Macerata 01369040439, iscritta alla CCIAA di Macerata al numero REA MC-146895.

Dell'identita' personale del comparente, cittadino italiano, qualita' e poteri, io Notaio sono personalmente certo.

E quivi,

esso comparente, nella spiegata qualita', dichiara che qui e' riunita l'Assemblea della predetta societa' onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

a) approvazione di un nuovo statuto societario adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

b) approvazione di una convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto come previsto nel nuovo statuto stat.

Il sig. VITALI Francesco assume la Presidenza dell'assemblea e mi richiede di redigere il verbale di assemblea fungendo da segretario.

Aderendo io Notaio alla legittima richiesta, il Presidente passa subito a constatare la validita' dell'assemblea a deliberare sul soprascritto ordine del giorno.

Il presidente, dato atto:

= che sono presenti in persona e/o delega acquisita agli atti i soci:

* Amministrazione Provinciale di Macerata titolare di una

quota di euro 23.220,00, in persona del delegato Rosalba Ubaldi nata a Potenza Picena il 22 novembre 1950

* Università' degli Studi di Camerino in persona del delegato Ermanno Pieroni nato a Cessapalombo il 20 novembre 1952 titolare di una quota di euro 12.480,00

* Comune di Matelica in persona del delegato Massimo Montesi nato a Serra San Quirico il 1 ottobre 1962, titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Pollenza in persona del sindaco pro temporetitolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Macerata in persona del delegato Claudia Manciola nata a Macerata il 25 settembre 1971 titolare di una quota di euro 10,00

= che sono assenti i soci

* Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Macerata titolare di una quota di euro 2.300,00

* Comune di Valfornace titolare di una quota di euro 20,00

* Comune di Fiastra titolare di una quota di euro 20,00

* Comune di Castelraimondo titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di San Severino Marche titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Potenza Picena titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Cingoli titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Morrovalle titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Montelupone titolare di una quota di euro 10,00

- * Comune di Monte San Giusto titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Montefano titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Treia titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Sarnano titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Esanatoglia titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Corridonia titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Loro Piceno titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Sefro titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di San Ginesio titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Caldarola titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Montecassiano titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Pioraco titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Castelsantangelo sul Nera titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Cessapalombo titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Camporotondo di Fiastone titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Mogliano titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Porto Recanati titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Civitanova Marche titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Muccia titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Urbisaglia titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Serrapetrona titolare di una quota di euro 10,00

- * Comune di Fiuminata titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Colmurano titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Ripe San Ginesio titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Gagliole titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Belforte del Chienti titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Camerino titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Recanati titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Petriolo titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Apiro titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Poggio San Vicino titolare di una quota di euro 10,00
- * Unione Montana dei Monti Azzurri titolare di una quota di euro 10,00
- * Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino titolare di una quota di euro 10,00
- * Unione Montana Marca di Camerino titolare di una quota di euro 10,00
- * Unione Montana del Tronto e Valfluvione titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Appignano titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Montecosaro titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Monte Cavallo titolare di una quota di euro 10,00
- * Comune di Pievetorina titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Serravalle di Chienti titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Visso titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Bolognola titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Ussita titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Tolentino titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Gualdo titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Monte San Martino titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Penna San Giovanni titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Sant'Angelo in Pontano titolare di una quota di euro 10,00

* Ente Parco Nazionale dei Sibillini titolare di una quota di euro 10,00

* Amministrazione Provinciale di Fermo titolare di una quota di euro 2.300,00

= che e' presente l'organo amministrativo nella sua persona quale amministratore unico;

= che non esiste il collegio sindacale non obbligatorio ne' per legge ne' per statuto;

= che le presenze suddette risultano dal foglio presenze che omessane la lettura per dispensa della parte qui si allega sotto la lettera "A";

= che i partecipanti all'assemblea si dichiarano edotti

dell'ordine del giorno ed in grado di deliberare;

in che l'assemblea e' stata convocata come per legge e statuto

DICHIARA

l'assemblea regolarmente costituita, a norma di legge e di statuto e quindi validamente riunita ed atta a deliberare sul soprascritto ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra la portata del D.lgs. 175/2016, integrando dal D.Lgs. n.100 del 16 giugno 2017, che impone alle societa' a partecipazione pubblica di adottare uno statuto contenente le specifiche indicate dal detto Decreto.

Il presidente da' lettura dello schema di statuto e propone che detto venga approvato dall'assemblea.

Il Presidente inoltre presenta all'assemblea un testo di convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla societa' , testo che viene allegato sotto la **lettera B**. Terminata la sua locuzione e nessuno chiedendo la parola il presidente da' ingresso alla fase deliberativa.

L'assemblea con voto espresso per alzata di mano all'unanimita'

DELIBERA

a) di adeguare lo statuto societario alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

b) di approvare un nuovo statuto aggiornato con le assunte

modifiche.

Detto testo approvato articolo per articolo e poi nel suo complesso viene allegato al presente atto sotto la lettera "C" omessane la lettura per dispensa delle parti.

c) di approvare il testo della convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla societa', testo gia' allegato al presente atto sotto la lettera "C".

Nessuno piu' chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e trenta.

Imposte e spese del presente atto come per legge a carico della societa'.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente atto del quale ho dato lettura alla parte la quale trovandolo in ogni dove conforme alle proprie volonta' dichiara di approvarlo in ogni dove. Sottoscritto dalla parte, da me Notaio alle ore diciassette e trenta e munito della impronta del sigillo. Dattiloscritto come per legge da persona di mia fiducia e in parte da me, su due fogli pieni per facciate sette e sin qui dell'ultima.

In originale firmato

VITALI Francesco n.q.

Belogi Giuseppe Notaio (sigillo)



Dott. Comm. Giuseppe Belogi
Notaio in Macerata

ALLEGATO "A" ATTO NOTAIO DR. GIUSEPPE BELOGI DEL 12 SETTEMBRE

2017 REPERTORIO N. 143762/22751

FOGLIO PRESENZE

ALL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE

S.R.L."

con sede legale in Macerata (MC), Via Velluti cn.41, indirizzo

PEC: task@pec.it, capitale sociale euro 40.920,00

(quarantamilanovecentoventi/00) interamente versato, codice

fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Macerata 01369040439, iscritta alla CCIAA di

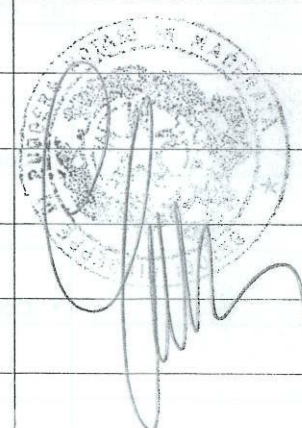
Macerata al numero REA MC-146895

riunita in data 12 settembre 2017

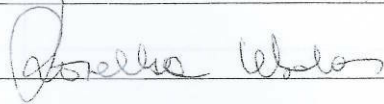
organo amministrativo

- VITALI Francesco

soci



* Amministrazione Provinciale di Macerata ,titolare di una
quota di euro 23.220,00



* Università' degli Studi di Camerino titolare di una quota di
euro 12.480,00



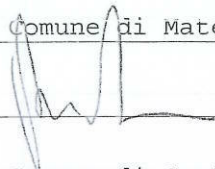
* Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Macerata titolare di una quota di euro 2.300,00

* Amministrazione Provinciale di Fermo titolare di una quota
di euro 2.300,00

* Comune di Valfornace titolare di una quota di euro 20,00

* Comune di Fiastra titolare di una quota di euro 20,00

* Comune di Matelica titolare di una quota di euro 10,00



* Comune di Castelraimondo titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di San Severino Marche titolare di una quota di euro
10,00

* Comune di Potenza Picena titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Cingoli titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Morrovalle titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Montelupone titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Monte San Giusto titolare di una quota di euro
10,00

* Comune di Montefano titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Treia titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Sarnano titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Esanatoglia titolare di una quota di euro 10,00

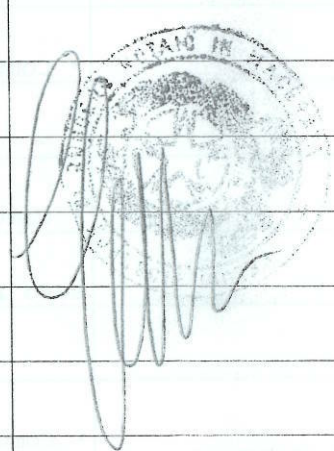
* Comune di Corridonia titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Loro Piceno titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Sefro titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di San Ginesio titolare di una quota di euro 10,00

Handwritten signature

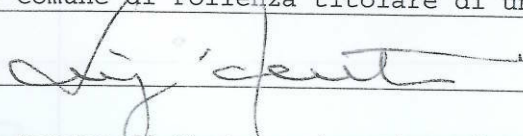


* Comune di Caldarola titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Montecassiano titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Pioraco titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Pollenza titolare di una quota di euro 10,00



* Comune di Castelsantangelo sul Nera titolare di una quota di
euro 10,00

* Comune di Cessapalombo titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Camporotondo di Fiastione titolare di una quota di
euro 10,00

* Comune di Mogliano titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Porto Recanati titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Civitanova Marche titolare di una quota di euro
10,00

* Comune di Muccia titolare di una quota di euro 10,00

* Comune di Urbisaglia titolare di una quota di euro 10,00	
* Comune di Serrapetrona titolare di una quota di euro 10,00	
* Comune di Fiuminata titolare di una quota di euro 10,00	
* Comune di Colmurano titolare di una quota di euro 10,00	
* Comune di Ripe San Ginesio titolare di una quota di euro	
10,00	
* Comune di Gagliole titolare di una quota di euro 10,00	
* Comune di Belforte del Chienti titolare di una quota di euro	
10,00	
* Comune di Camerino titolare di una quota di euro 10,00	
* Comune di Recanati titolare di una quota di euro 10,00	
* Comune di Petriolo titolare di una quota di euro 10,00	
* Comune di Apiro titolare di una quota di euro 10,00	

	* Comune di Poggio San Vicino titolare di una quota di euro	
	10,00	
	* Unione Montana dei Monti Azzurri titolare di una quota di	
	euro 10,00	
	* Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino titolare	
	di una quota di euro 10,00	
	* Unione Montana Marca di Camerino titolare di una quota di	
	euro 10,00	
	* Unione Montana del Tronto e Valfluvione titolare di una	
	quota di euro 10,00	
	* Comune di Appignano titolare di una quota di euro 10,00	
	* Comune di Macerata titolare di una quota di euro 10,00	
		
	* Comune di Montecosaro titolare di una quota di euro 10,00	
	* Comune di Monte Cavallo titolare di una quota di euro 10,00	
	* Comune di Pievetorina titolare di una quota di euro 10,00	

* Comune di Serravalle di Chienti titolare di una quota di	
euro 10,00	

* Comune di Visso titolare di una quota di euro 10,00	
---	--

* Comune di Bolognola titolare di una quota di euro 10,00	
---	--

* Comune di Ussita titolare di una quota di euro 10,00	
--	--

* Comune di Tolentino titolare di una quota di euro 10,00	
---	--

* Comune di Gualdo titolare di una quota di euro 10,00	
--	--

* Comune di Monte San Martino titolare di una quota di euro	
10,00	

* Comune di Penna San Giovanni titolare di una quota di euro	
10,00	

* Comune di Sant'Angelo in Pontano titolare di una quota di	
euro 10,00	

* Ente Parco Nazionale dei Sibillini titolare di una quota di	
euro 10,00	

Allegato "B" all'atto notaio dr. Giuseppe Belogi repertorio
n. 143.762/27.251

STATUTO DELLA SOCIETA'

" T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE -
SRL"

TITOLO I

Della costituzione sede, durata e oggetto della società

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata sotto
la denominazione "T.A.S.K. - Telematic Applications for
Synergic Knowledge - Srl".

Articolo 2

Sede sociale

1. La sede sociale è in Macerata all'indirizzo risultante
dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle
Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione
del codice civile. L'organo amministrativo ha la facoltà di
trasferire la sede nell'ambito del comune sopraindicato e
potrà istituire e sopprimere in Italia o all'estero uffici,
succursali o agenzie non aventi natura di sede secondaria.
L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà di
competenza dell'assemblea.

2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti
con le società a tutti gli effetti, è l'ultimo risultante dal

Registro delle Imprese o da una più recente comunicazione ufficiale.

Articolo 3

Durata della società

1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050, ferma la facoltà di proroga o di anticipato scioglimento da parte dell'assemblea a termini di legge.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:

- la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;
- attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e - government;
- attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;
- la progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale e lo sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dai soci;
- attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di

comunicazione ed ai servizi telematici;

- la progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;

- la creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;

- il coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazione e internazionale;

- l'organizzazione di corsi di formazione nonché esecuzione di prestazioni di servizi e/o di elaborazione dati con l'offerta dei relativi supporti tecnicooperativi.

2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società:

- potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito, locative, ipotecarie ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie per il conseguimento dello scopo sociale;

- studierà e proporrà ai soggetti interessati soluzioni tecniche, economiche e finanziarie delle iniziative in questione, relativi studi di fattibilità ed altri studi necessari ed opportuni;

- attuerà quant'altro necessario, utile ed opportuno per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

3. La Società dovrà fornire i servizi, con specifici contratti, anche pluriennali, ed in qualunque momento dovrà

essere in grado di realizzare pienamente gli obiettivi fissati nell'interesse pubblico.

Articolo 5

Caratteristiche dei soci

1. Possono essere soci solamente Enti Pubblici e Società a totale partecipazione pubblica.

Articolo 6

Attività svolta dalla società

1. La società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
2. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
3. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto indette da enti soci o, nel rispetto dei limiti sopraindicati, da altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 7

Obblighi ed impegni dei soci

1. Ciascun socio si impegna a mettere a disposizione della

società le conoscenze, le capacità professionali ed i mezzi per il miglioramento delle attività e, più in generale, per il conseguimento degli scopi sociali secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta con il singolo socio. Ciascun socio conserverà l'intera ed esclusiva proprietà industriale delle informazioni messe a disposizione dalla società per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 4 del presente statuto e l'eventuale utilizzazione industriale da parte di altri sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso.

2. I soci si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite dalla società unicamente per i fini propri e della società nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni.

3. I soci che esercitano direttamente un'attività industriale nell'area tecnologica in cui si collocano i progetti sviluppati e coordinati dalla società disporranno di un diritto di opzione per l'acquisto della proprietà o dei diritti esclusivi di licenza o sublicenza sui risultati brevettati di tali progetti.

TITOLO II

Del capitale sociale e delle quote di partecipazione

Articolo 8

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 40.920,00 (Quarantamilanovecentoventi/00) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c. e potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

2. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà chiedere ed ottenere dai singoli soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, adottando i necessari adempimenti affinché le norme previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 siano integralmente rispettate.

3. Ai sensi dell'art. 2483 c.c., la società potrà altresì emettere titoli di debito da offrire esclusivamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. I soci delibereranno l'emissione di titoli di debito con decisione adottata mediante procedimento assembleare, determinando parimenti i limiti e le modalità di emissione. In ogni caso il valore nominale complessivo dei titoli di debito emessi e non rimborsati non può essere superiore al capitale sociale.

Articolo 9

Quote di partecipazione

1. Le quote della società sono liberamente trasferibili ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Statuto nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

2. Il trasferimento delle partecipazioni al capitale e dei

diritti di sottoscrizione per atto tra vivi è subordinato al diritto di prelazione riconosciuto agli altri soci.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

3. Nel caso in cui un socio intenda vendere o comunque trasferire tutte o parte delle proprie quote dovrà darne notizia alla società e a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese, mediante pec o lettera raccomandata inviata con avviso di ricedimento all'indirizzo ivi indicato; la comunicazione dovrà contenere il numero delle quote che si intende trasferire, le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo richiesto o, nei casi diversi dalla vendita, il loro valore e le eventuali modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo

pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

4. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e con riferimento al prezzo indicato dal socio alienante.

5. Nell'eventualità che nessun socio intenda acquisire la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire immediatamente la partecipazione all'acquirente.

6. Il diritto di prelazione è riconosciuto ai soci anche nel caso in cui il trasferimento riguardi la nuda proprietà della partecipazione, nonché la costituzione di diritti reali sulla partecipazione, quali a titolo di esempio pegno ed usufrutto.

7. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

8. La cessione delle partecipazioni potrà essere attuata prescindendo dall'osservanza delle procedure indicate ai precedenti punti, a condizione che il socio cedente abbia ottenuto la preventiva rinuncia, adeguatamente documentata, all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica

cessione da parte di tutti gli altri soci.

Articolo 10

Possesso quote di partecipazione ed elezione domicilio

1. Il possesso delle quote di partecipazione porta in pieno diritto adesione allo statuto sociale; esso comporta la elezione del domicilio nel luogo risultante dal Registro delle imprese o da una più recente comunicazione ufficiale.

TITOLO III

Del recesso del socio

Articolo 11

Recesso del socio

1. Hanno diritto di recedere, ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c. soci che non hanno consentito alle decisioni dei soci riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione, la fusione o la scissione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- f) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, comma 4, c.c..

g) l'introduzione, la modifica o la soppressione di clausole compromissorie;

h) l'esclusione, del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale;

2. Il socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso del valore della partecipazione.

3. Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci solo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

4. Non è consentito il recesso per una quota inferiore a quella complessivamente posseduta.

5. Non è consentito il recesso per un periodo di due anni decorrenti dal momento in cui il socio sottoscrive la quota di partecipazione.

Articolo 12

Termini e modalità di esercizio

1. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione dei soci che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della partecipazione al capitale sociale. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

2. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di

recesso non può essere ceduta.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la decisione dei soci che lo legittima viene revocata ovvero se è deciso lo scioglimento della società.

Articolo 13

Determinazione del valore della partecipazione

1. L' organo amministrativo provvede alla determinazione del valore della partecipazione del socio receduto in proporzione del patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

2. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 c.c.

Articolo 14

Procedimento di rimborso

1. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte di altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

2. Qualora non venga effettuato con le modalità di cui al

precedente comma, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Articolo 15

Organi Sociali

1. Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

TITOLO IV

Assemblea dei soci

Articolo 16

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e rappresenta l'universalità dei soci.

2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo, e, comunque, nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,

per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. Quando particolari circostanze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 17

Decisioni riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) l'approvazione del piano triennale ed annuale delle attività e i relativi budget di previsione, proposti dall'Amministratore Unico.
- c) la nomina e la revoca, nelle ipotesi previste dalla legge, dell'organo amministrativo;
- d) decadenza dei componenti dell'organo di amministrazione per incompatibilità o ineleggibilità;
- e) la nomina e la revoca per giusta causa, dell'organo di controllo;
- f) nel rispetto delle disposizioni di legge la determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- g) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo;

- h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- i) l'adozione dei regolamenti interni;
- j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- k) la nomina e la revoca dei liquidatori, nonché la determinazione dei relativi poteri e del compenso ad essi spettante;
- l) l'emissione di titoli di debito;
- m) l'approvazione di una delle procedure concorsuali previste dal R.D. 16/03/1942, n. 267;
- n) approvazione del Piano Industriale e le sue eventuali variazioni modificative e/o integrative;
- o) l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;
- p) la determinazione della dotazione organica della Società;
- q) la partecipazione o costituzione di società, qualora normativamente consentito e nel rispetto del mantenimento dei presupposti dell'affidamento *in house providing*;
- r) adozione di tutti quei provvedimenti per i quali l'organo di amministrazione faccia richiesta;
- s) le forme e le modalità di svolgimento del controllo analogo congiunto;
- t) l'approvazione di ogni altra materia ad essa riservata dalle norme di leggi vigenti.

2. L'assemblea dei soci formula annualmente indirizzi strategici, programmatici e direttive, anche specifiche, per la gestione della società, e viene semestralmente informata dall'organo amministrativo sulla gestione della società e sul grado di raggiungimento degli obiettivi realizzati. Con singole convenzioni, anche plurilaterali, gli Enti affidanti esercitano, altresì, attività di vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi affidati.

3. Sono parimenti riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

4. Le decisioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 18

Procedimenti decisionali

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante procedimento assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

2. Con riferimento alle materie indicate all'art. 17, comma 1, lettere h), j) e m), oppure quando lo richiede l'organo

amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

3. Salvo quanto previsto al comma precedente del presente articolo, è facoltà dell'organo amministrativo, sentito il socio di maggioranza relativa, scegliere il procedimento decisionale.

Articolo 19

Decisioni mediante consultazione scritta

1. Per le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, l'organo amministrativo provvede mediante comunicazione a relazionare dettagliatamente ciascun socio iscritto nel registro delle imprese da almeno cinque giorni sull'argomento relativo alla decisione da prendere, richiedendo contestualmente di esprimere il proprio voto entro e non oltre il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. La comunicazione dell'organo amministrativo, nonché quelle con le quali i soci provvedono ad esprimere il proprio voto sono effettuate mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni computabili ai sensi

dell'art. 2963 c.c., pena la nullità della decisione dei soci eventualmente adottata.

4. Le decisioni dei soci di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 20

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento spedito ai soci ed all'organo di controllo almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

2. L'avviso di convocazione, in ogni caso, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza; l'elenco delle materie da trattare; ogni altra informazione ritenuta dall'organo amministrativo utile ad informare adeguatamente il socio sugli argomenti da trattare.

3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea dei soci si riterrà regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia intervenuto l'organo amministrativo e l'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21

Partecipazione e rappresentanza nell'assemblea

1. I soci possono farsi rappresentare all'assemblea con delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., che può essere redatta anche in calce all'avviso di convocazione, da conservarsi negli atti sociali da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

2. Per gli Enti pubblici soci potrà intervenire il loro rappresentante legale o persona dallo stesso delegata per motivi di suo impedimento oppure per particolari motivi di competenza specifica, quando non sia sufficiente o possibile la semplice assistenza.

Articolo 22

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, da altra persona scelta dai soci presenti.

2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio quando la legge lo richiede.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale, come prescritto dall'art. 25 del presente statuto.

4. Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengono per acclamazione unanime, devono essere fatte a schede segrete, a

maggioranza relativa; in caso di parità di voti si procederà ad una nuova votazione.

Articolo 23

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto. In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

2. L'assemblea dei soci convocata per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 17, comma 1, lettere h), j) e m), validamente costituita e delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 24

Seconda convocazione

1. Se i partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale sociale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni

dalla data della prima.

3. In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti.

4. Anche in seconda convocazione l'assemblea dei soci delibera sugli argomenti di cui all'art. 17, comma 1, lettere h), j) e m), col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 25

Verbalizzazione degli atti

1. Di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario, quando non sia redatto da notaio.

2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. Su richiesta dei soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni.

3. Nei casi previsti dalla legge, i verbali delle assemblee devono essere redatti da un notaio.

4. Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti nel libro delle adunanze e delle decisioni dei soci.

TITOLO V

Dell'Organo Amministrativo

Articolo 26

Amministratori, nomina e revoca

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati dall'Assemblea dei soci nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.
2. Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia, l'Assemblea determina la forma monocratica o collegiale dell'organo di amministrazione e, in caso di composizione collegiale, determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.
3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.
4. Non potranno essere nominati amministratori della società i dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti e comunque tutti coloro per i quali ricorra una delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente in materia.
5. Potranno essere nominati amministratore della società anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 4, previa espressa autorizzazione

dell'Ente d'appartenenza e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e/o inconfiribilità degli incarichi, ai sensi della normativa vigente in materia.

6. L'organo di amministrazione dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo diversa delibera assembleare in sede di nomina, e i suoi componenti sono rieleggibili.

7. Gli amministratori sono assoggettati al divieto di non concorrenza.

Articolo 27

Sostituzione degli amministratori

1. Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino a quando l'Assemblea non decide in merito alla sostituzione definitiva.

2. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare i soci affinché provvedano alla sostituzione. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

3. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea, per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio, deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 28

Presidenza

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore.

2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3. In caso di amministrazione collegiale l'organo amministrativo attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

4. Lo stesso Consiglio, infine, nomina di volta in volta un segretario, scelto fra i suoi membri o anche un estraneo.

Articolo 29

Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. In caso di amministrazione collegiale le riunioni vengono convocate tutte le volte che sia necessario dal presidente o, nei casi previsti dalla legge dall'organo di controllo, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno 3 giorni liberi prima della riunione.

2. In caso di urgenza, la convocazione, con le modalità previste dal comma precedente, deve avvenire mediante avviso di convocazione spedito con preavviso di almeno un (1) giorno libero rispetto alla data della riunione.

3. In difetto di tali formalità o termine, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e dall'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'organo di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che sia necessario.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, se eletto, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

6. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da firmare da parte del presidente e del segretario. Tutti i verbali devono essere inseriti nel libro delle adunanze e delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 30

Quorum

1. Per la validità delle riunioni si chiede la presenza della

maggioranza assoluta degli amministratori in carica e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Articolo 31

Poteri e compiti dell'organo amministrativo

1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sarà investito dei poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con gli indirizzi strategici e programmatici approvati dall'assemblea, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo ed il presente statuto riservano all'assemblea stessa.

2. Potrà nominare direttori e procuratori, che dovranno essere persone provviste di specifica esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività. Con la nomina verranno determinati anche i poteri loro attribuiti.

3. L'organo di amministrazione predispone, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione dei Soci di cui all'art. 34, per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di

previsione.

4. L'organo di amministrazione, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci le relazioni semestrali in merito:

- a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e alla sua prevedibile evoluzione;
- b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della Società contenute nel piano annuale di attività;
- c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e a quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.

Articolo 32

Rappresentanza e firma sociale

1. All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutti gli atti sociali e per l'esecuzione di tutte le delibere dell'assemblea, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, rappresenta la società in giudizio.

Articolo 33

Compenso e rimborso spese all'organo amministrativo

1. Il compenso o i gettoni di presenza, spettanti

all'amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'assemblea ordinaria nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

3. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

TITOLO VI

Controlli

Articolo 34

Controllo Analogo

1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi nelle forme stabilite dall'assemblea dei Soci e con le modalità disciplinate mediante una apposita Convenzione tra tutti i Soci.

2. La sottoscrizione della Convenzione di cui al comma precedente costituisce il presupposto per la configurazione in house della "Task Srl".

3. Al fine dell'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati, le informazioni, i report previsti dalle singole

convenzioni o contratti di servizio sottoscritti a seguito di affidamenti da parte dei soci.

4. L'organo amministrativo è chiamato a tenere conto dei provvedimenti adottati dai soci in ordine alla fissazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, anche relativamente al complesso delle spese di funzionamento.

5. L'organo di controllo è tenuto a segnalare eventuali scostamenti tra i provvedimenti adottati dai soci e le azioni poste in essere dall'organo amministrativo.

6. Gli enti soci, ogni qual volta lo ritengano necessario, con atto motivato possono richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

7. L'organo di amministrazione deve rispettare gli atti di indirizzo e di direttiva espressi ai fini del controllo analogo.

Articolo 35

Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, sia con funzioni di vigilanza, che di revisione legale, è costituito da un Sindaco Unico nominato dall'Assemblea dei Soci su designazione del socio di maggioranza tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile.

3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.

4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

TITOLO VII

Del bilancio e degli utili

Articolo 36

Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali della società hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 37

Bilancio di esercizio

1. L'organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 e ss. del codice civile. Detto documento, con la relazione dell'organo di controllo, viene sottoposto ai soci per l'approvazione mediante procedimento assembleare.

Articolo 38

Budget di previsione e Piano triennale

1. L'organo amministrativo predispone, ai sensi dell'art. 31, il progetto di piano triennale ed annuale delle attività ed i

relativi Budget di previsione e li trasmette per le osservazioni e per fini amministrativi ai Soci, entro il 31 maggio di ciascun anno. I piani di attività e i relativi budget sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea dei Soci entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

2. Il Piano triennale è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, in particolare è data evidenziazione alle seguenti operazioni:

a) la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote;

b) gli acquisti o le alienazioni di immobili, di diritti reali immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affitto;

c) l'iscrizione di ipoteche su immobili sociali;

d) gli impegni finanziari per la Società superiori al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. Il Piano triennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato; in relazione alla differente natura delle attività svolte, attua una distinta evidenziazione gestionale e contabile, riferita ai diversi soci.

4. Il Budget di previsione, coerentemente con il piano triennale e annuale di attività, contiene le scelte e gli

obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano triennale e annuale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

5. Il Budget di previsione viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Piano triennale.

Articolo 39

Destinazione degli utili

1. Dagli utili netti si deduce il 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale, sino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale; la restante quota sarà a disposizione dell'assemblea per le destinazioni che saranno deliberate.

2. Oltre la riserva legale, l'assemblea dei soci può deliberare anche la costituzione di riserve speciali.

3. Gli utili residui potranno essere ripartiti giusta deliberazione dell'assemblea dei soci o rinviati a nuovo esercizio.

4. L'organo amministrativo stabilirà le modalità ed il tempo

di pagamento dei dividendi eventualmente deliberati ai Soci, in relazione alle disponibilità finanziarie della società.

TITOLO VIII

Dello scioglimento e della liquidazione

Articolo 40

Scioglimento e liquidazione della società

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone il compenso.
2. Lo scioglimento e la liquidazione della società potranno essere revocati in qualunque tempo, sempre a seguito di regolare deliberazione da parte dell' assemblea.

TITOLO IX

Delle disposizioni finali

Articolo 41

Controversie- Clausola arbitrale

- 1 . Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e l'organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale.
- 2 . Le controversie di cui al presente articolo si intendono quelle connesse all' applicazione dell'atto costitutivo della

società o più in generale all'esercizio dell'attività sociale. Dette controversie saranno risolte tramite arbitrato rituale da espletarsi secondo le norme previste dal codice di procedura civile agli artt. 806 e seguenti.

3. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, sempre il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

4 . È facoltà delle parti, previo accordo tra le stesse, di devolvere la controversia ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

5. Il collegio arbitrale ovvero l'arbitro unico giudica secondo diritto ed il lodo non è impugnabile.

6. La procedura di nomina del collegio arbitrale ovvero dell'arbitro unico, nonché quella relativa allo svolgimento dell'arbitrato, è disciplinata, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, dal codice di procedura civile e dalle leggi vigenti in quanto compatibili.

7. La validità e la interpretazione della presente clausola compromissoria sono sottoposte al diritto italiano.

Articolo 42

Competenza esclusiva

1. Foro competente per eventuali controversie tra la società, gli amministratori, i liquidatori, l'organo di controllo ed i suoi soci anche tra loro, nei casi di legge - esclusi quelli di cui all'articolo precedente - è quello della sede della società.

Articolo 43

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si fa pieno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi speciali in materia.

2. La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

In originale firmato

VITALI Francesco n.q.

Belogi Giuseppe Notaio (sigillo)

CONVENZIONE

per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - SRL"

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante del di giusta deliberazione del n. del, soggetto di diritto pubblico, in qualità di socio della TASK Srl;

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante del di giusta deliberazione del n. del, soggetto di diritto pubblico, in qualità di socio della TASK Srl.;

.....

in attuazione di quanto previsto dallo Statuto,



PREMESSO CHE

- la Task Srl ha capitale interamente pubblico e opera a favore dei soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- la TASK Srl ha ad oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE ogni Amministrazione socia deve esercitare sulla Società "in house":

- "un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata";

- "un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e

iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.",

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, direttiva 2014/24/UE, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla TASK Srl, demandandolo ad un Comitato di Coordinamento, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica;
- i Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società TASK Srl quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività previste dall'oggetto sociale. A tal fine, con la presente Convenzione, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo sulla società di cui trattasi per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di esercitare il

controllo analogo congiunto sulla società TASK Srl



ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina:
 - a) le modalità con cui i soci pubblici partecipanti al capitale della TASK Srl esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto;
 - b) gli elementi necessari delle convenzioni da stipularsi tra la TASK Srl e i singoli soci per le attività che saranno conferite, affidate o cofinanziate dagli stessi e la relativa contribuzione.

Art. 2 - Durata e disciplina della convenzione

1. La durata della presente Convenzione coincide con la durata della Società.
2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto sociale.
3. I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, esclusivamente ai soggetti pubblici indicati all'art. 5 dello Statuto sociale.
4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

Art. 3 – Organo di Amministrazione

1. I soci si impegnano affinché l'Organo di Amministrazione della società sia scelto fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti le nomine nelle società partecipate da parte degli Enti pubblici.
2. L'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della direttiva appalti richiamato in premessa, rappresenta ai limitati fini del controllo analogo tutte le Amministrazioni aggiudicatrici partecipanti.
3. Con l'adesione alla presente Convenzione le Amministrazioni firmatarie conferiscono delega formale all'Organo di Amministrazione, i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione dagli articoli successivi.

Art. 4 – Comitato di Coordinamento e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. I soci partecipanti al capitale sociale, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, esercitano sulla TASK Srl un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive Comunitarie, dallo Statuto e dalla presente convenzione, mediante un organismo di controllo, di seguito denominato "Comitato di Coordinamento", istituito dai Soci, che garantisce il supporto amministrativo e strumentale alla Società.
2. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede del coordinamento dei soci per la loro informazione, consultazione, valutazione e verifica, controllo preventivo, consuntivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della Società.
3. Al Comitato di Coordinamento spetta la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci. Può esprimere pareri preventivi in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e formulare proposte di modifica o integrazione.
4. Ogni determinazione in merito agli indirizzi ed obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, tutti gli atti sottoposti a deliberazione assembleare sono approvati previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Coordinamento.
5. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal parere del Comitato di Coordinamento, è tenuta

a motivare specificatamente la propria decisione.

6. Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa. A tal fine, l'Organo di Amministrazione trasmette al Comitato di Coordinamento la seguente documentazione e ne dà contestuale comunicazione ai soci:

- report almeno semestrale relativo allo stato di attuazione del piano triennale e del piano annuale unitamente all'elenco delle decisioni assunte, con espressa indicazione degli eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento;
- le proposte di attività o progetti che non siano comprese nel piano triennale e nel piano annuale;
- la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea;
- ogni operazione immobiliare;
- mutui, avalli, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;
- proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
- ogni altra questione che l'Organo di Amministrazione ritenga di sottoporre.

7. Il Comitato di Coordinamento si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il parere conseguente all'Organo di Amministrazione e ai soci per l'espressione del voto in assemblea. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dal parere preventivo dello stesso.

Art. 5 – Composizione, nomina e modalità di funzionamento del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è una struttura tecnica, permanente, composta complessivamente da 3 a 9 membri nominati dai soci a maggioranza dei presenti al voto, che durano in carica tre anni, rinnovabili.

2. Il Comitato di Coordinamento è presieduto da un presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza tra i componenti dello stesso. Il Presidente può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e, comunque, con cadenza almeno semestrale.

4. Il Comitato di Coordinamento si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Coordinamento, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

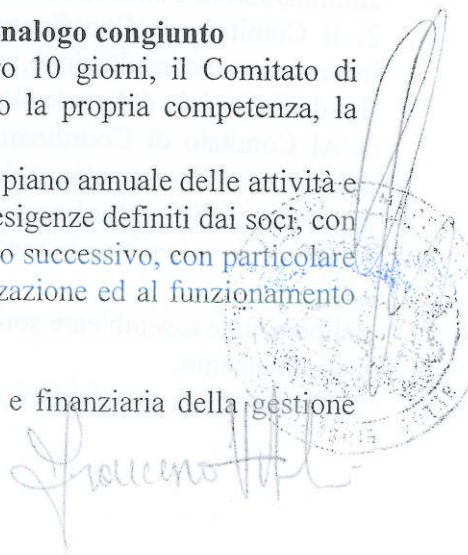
Art. 6 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo, da esercitarsi entro 10 giorni, il Comitato di Coordinamento riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

a) entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare.

b) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:

- la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'Francesco' followed by a surname.

risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel piano annuale di attività;
- la relazione sui fatti e sulle operazioni di maggior rilievo che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.

c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato di Coordinamento, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

Art. 7 – Diritti dei soci

1. Il Comitato di Coordinamento deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti al capitale sociale della TASK Srl, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato di Coordinamento, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Coordinamento e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

4. I Componenti del Comitato di Coordinamento sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.

5. Le attività previste in capo al Comitato di Coordinamento debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 8 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

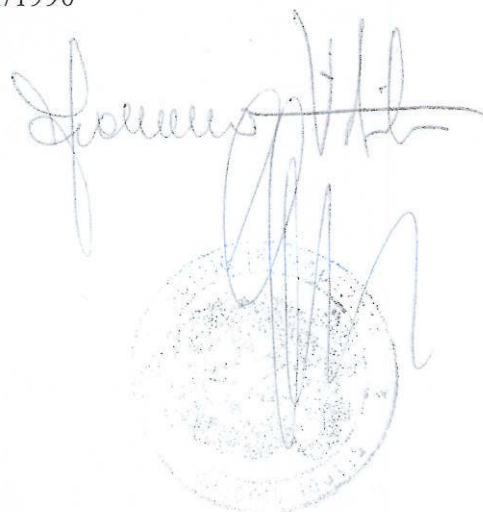
1. Le attività sono affidate alla TASK Srl dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne definisce le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da assicurare il controllo sulle prestazioni coordinato con il controllo analogo.

Art. 9 – Norme finali e di prima applicazione

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di adesione da parte di tutti i soci della TASK Srl ed è operativa dalla data di nomina di tutti i componenti del Comitato di Coordinamento.

2. La sottoscrizione del presente atto, in via unilaterale per adesione con modalità digitale, ha la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutti i partecipanti e lo sostituisce formalmente a tutti gli effetti di legge.

I sottoscritti per accettazione – firma digitale art. 15 legge 241/1990

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

COPIA CONFORME

CERTIFICO IO DOTT. GIUSEPPE BELOGI NOTAIO IN MACERATA,
ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI
DI MACERATA E CAMERINO

CHE

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE NEI MIEI ROGITI

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

MACERATA LI 21 SET 2017

BELOGI GIUSEPPE NOTAIO

